

COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì-Cesena

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INERENTE LE NORME DI GARANZIA PER ASSICURARE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

→ Integrazioni al contratto del 28 ottobre 1996 ←

In esecuzione alla deliberazione G.C. n. 17 del 25 febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata a sottoscrivere il testo, concordato il 3 dicembre 1998 delle integrazioni al Contratto Collettivo Decentrato del Personale del Comune di Sarsina di cui in oggetto stipulato il 28 ottobre 1996, presso il Comune di Sarsina, in data 14 gennaio 2001 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazioni di cui di seguito:

⇒ Delegazione trattante di parte pubblica rappresentata come segue:

Sen Lorenzo Cappelli - Sindaco;

Dott. Goffredo Polidori - Capo Ufficio Personale;

⇒ Delegazione trattante di parte Sindacale:

- Rappresentanza Sindacale Unitaria: Franco Beltrammi

Sonia Giampreti

Andrea Lucchi

Piero Santi

- OO.SS. territoriali di categoria: CGIL-FP - Ercole Pappalardo

CISL-FIST - Dino Pirini

UIL-EE.LL. - Marcello Borghetti

Le parti:

vista

la deliberazione 98/92-8.13 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

dato atto

che le OO.SS. presenti sottoscrivono il presente contratto anche a nome e per conto delle rispettive OO.SS. del comparto scuola;

preso atto

che il Comune di Sarsina non ha addetti ai servizi di produzione e distribuzione di energia e di beni di prima necessità, alla gestione e la manutenzione dei relativi impianti, ai

trasporti (eccezion fatta per i solo servizio di trasporto scolastico), a servizi culturali che richiedono la tutela e la vigilanza degli stessi (es.: Musei e pinacoteche);
che i servizi di cui sopra non sono neppure affidati in appalto;

che per quanto attiene il servizio di Vigilanza è previsto che lo stesso venga assicurato, per le prestazioni minime contrattuali (art. 2, comma 2, n. 12, del CCNL di comparto), da parte di una sola unità in quanto l'organico complessivo consta di n. 3 agenti di Polizia Municipale, dei quali uno di 6^a Q.F. e 2 di 5^a Q.F.;

rilevato

per quanto riguarda il personale scolastico:

- ✓ che l'autorità scolastica competente (nel caso di specie la Direzione Didattica di Sarsina) rilasciò, non propria nota prot. n. 725/B36 del 2 maggio 1996, il suo assenso alla stipula del contratto in argomento, così come riportato nella deliberazione G.C. n. 306 del 27 maggio 1996, di autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso;
- ✓ che detto contratto è stato stipulato dalle OO.SS. di comparto, aderenti alle rispettive confederazioni, anche a seguito confronto con quelle del comparto scuola;
- ✓ che le parti non erano a conoscenza del fatto che, qualora non sussistano nel territorio comunale organizzazioni degli utenti (come nel caso di specie), le stesse sono surrogabili da una pronuncia del Consiglio Comunali;
- ✓ che non sono presenti nel territorio comunale Asili Nido;
- ✓ che in un plesso scolastico il personale è composto di una sola unità di 4^a Q.F.;
- ✓ che nei restanti tre plessi scolastici l'organico è di ridotte dimensioni (si va da un minimo di 2 ad un massimo di 4 unità) per cui non è materialmente possibile escludere dai contingenti il personale di 4^a Q.F.;

sottoscrivono

al termine di apposita riunione, l'unito testo concernente alcune modifiche al Contratto Collettivo Decentrato del Comune di Sarsina inerente le norme di garanzia per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero:

ART. 1

L'art. 1, punto 2), lettera b), del Contratto Collettivo Decentrato del Comune di Sarsina inerente le norme di garanzia per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero è modificato come segue:

“b) SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI:

b.1 - Scuole Materne:

- b.1.1. - sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata pari all'intera giornata: chiusura del servizio;
- b.1.2. - sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore alle 24 ore: collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine del turno, in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti;
- b.1.3. - sciopero proclamato solo per il personale insegnante: il servizio è chiuso all'utenza ed il personale non insegnante svolge il regolare servizio secondo gli orari abituali;
- b.1.4. - sciopero proclamato solo per il personale non insegnante: dovrà essere garantita la preparazione e somministrazione dei pasti e la pulizia degli

ambienti.

b.2 - Scuole Elementari:

- b.2.1. - sciopero dell'intera giornata solo per il personale non insegnante: dovranno essere garantite le prestazioni relative alla sorveglianza agli accessi;
- b.2.2. - sciopero proclamato per una durata inferiore ad una giornata: la collocazione oraria avverrà all'inizio del primo turno ed al termine dell'ultimo turno - non viene previsto alcun contingentamento.
- b.2.3. - per tutto quanto non previsto nel presente punto b.2, si fa rinvio, in quanto compatibili, a ciò che è stato stabilito nel precedente punto b.1.

b.3 - Contingenti:

- Scuola Materna Capoluogo: una unità di 3^a o 4^a Q.F.;
- Scuola Elementare Capoluogo: una unità di 3^a o 4^a Q.F.;
- Scuola Materna ed Elementare di Quarto: una unità di 4^a Q.F.;
- Scuola Materna ed Elementare di Ranchio: una unità di 3^a o 4^a Q.F.;

ART. 2

Di confermare inalterata in ogni altra parte il Contratto in argomento, anche tenuto conto delle considerazioni riportate in premessa.

p. il Comune di Sarsina Il Sindaco (Lorenzo Cappelli)	R.S.U. (Franco Beltrammi)	OO.SS. CGIL-F.P (Ercole Pappalardo)
Il Resp. Ufficio Personale (Goffredo Polidori)	(Sonia Giampreti)	CISL-FIST (Dino Pirini)
	(Andrea Lucchi)	UIL-EE.LL. (Marcello Borghetti)
	(Piero Santi)	